



Roma, 9 GIUGNO 2003

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

10143

7.<sup>o</sup> DAGL. 1 | 050030 | 60.3.44A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVOLORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.  
(ESAME DEFINITIVO)  
(ECONOMIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

Per ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 6 luglio 2002, n. 137 sono stati riaperti i termini per l'esercizio della delega a suo tempo conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, confermando i criteri e i principi direttivi stabiliti dalla legge medesima.

In attuazione della legge n. 59 del 1997 è stata attuata una riforma dell'apparato dell'Amministrazione centrale dello Stato prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione di tutti i ministeri e degli organismi collegati agli stessi. E' stato, inoltre, emanato, tra l'altro, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha definito il quadro organizzativo e istituzionale di tutte le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, quale risulta dall'accorpamento dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Si ritiene necessario intervenire sull'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. A tal fine è stato predisposto il provvedimento in esame, con il quale si provvede ad una migliore razionalizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero, al fine di adeguarle al nuovo quadro ordinamentale ed alle accresciute esigenze di verifica e monitoraggio della finanza pubblica, ribadite dal decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, nonché dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002 e dalla legge finanziaria per l'anno 2003.

Con l'articolo 1 vengono apportate modifiche al suddetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ed, in particolare, agli articoli 24, 25, 60, 62, 63, 65, 67 e 74, riguardanti l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Agenzie fiscali.

Tali modifiche consistono in una migliore esplicitazione delle funzioni ispettive dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Vengono meglio esplicitate le competenze attribuite al Dipartimento del tesoro in ordine alle politiche di valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato nonché di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Viene potenziato il principio dell'autonomia dei singoli Dipartimenti nella gestione delle risorse ad essi assegnate, fermi restando i compiti di coordinamento spettanti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Si delineano le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici e relativi tributi, nonché di accise sui tabacchi.

Con riferimento alle Agenzie fiscali, il comitato direttivo viene sostituito con un organismo più snello quale il Comitato di gestione.

Per le Agenzie fiscali si rafforza il sistema dei controlli, prevedendo un controllo di legittimità e di merito, da parte del Ministero, sugli atti più importanti adottati dalle stesse.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, inteso ad un riassetto organizzativo delle articolazioni ministeriali, in coerenza con il quadro delineato con il decreto legislativo.

Il predetto regolamento è finalizzato:

- 1) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del mutato quadro normativo;
- 2) al riordino degli uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione ai nuovi compiti di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;
- 3) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso una possibile trasformazione di alcuni posti di funzione dirigenziale in rapporti di lavoro o di consulenza.

L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali.

---

Sullo schema di decreto legislativo, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il parere delle organizzazioni sindacali e quello della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa.

In esito alle osservazioni formulate, al testo sono state apportate alcune modificazioni.

1. In primo luogo è stata prevista la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico, sulla quale anche le organizzazioni sindacali si erano espresse favorevolmente sin dal 23 maggio 2002.

Per quanto concerne, invece, la possibile trasformazione della Cassa depositi e prestiti e dell'Agenzia del territorio, appare opportuna una ulteriore riflessione al riguardo.

2. Si è prevista una riduzione da 60 a 45 giorni del termine per l'approvazione da parte del ministero degli atti principali delle Agenzie fiscali. Per l'Agenzia del demanio, tenuto conto della natura di ente pubblico economico, tale potere di approvazione è stato ristretto agli atti fondamentali (statuto, regolamenti e bilancio).

3. Viene previsto che, nella contrattazione collettiva concernente il comparto delle Agenzie fiscali, siano sentiti i direttori delle stesse.

4. E' stata recepita l'osservazione secondo cui i dirigenti delle agenzie chiamati a far parte del comitato di gestione debbano essere nominati tra i soggetti nominati dal direttore dell'agenzia. E' stata ripristinata la disposizione secondo cui due membri del predetto comitato debbono essere scelti anche tra estranei all'amministrazione. Per l'Agenzia del demanio, in coerenza con la natura di ente pubblico economico dell'ente, si è previsto che tutti i componenti di tale comitato possano essere estranei all'amministrazione.

5. Si prevede che i direttori delle agenzie fiscali partecipino alle riunioni della struttura interdisciplinate quando vengano trattati argomenti concernenti le competenze delle Agenzie.

6. Si è stabilito che durata prevista per la convenzione tra Ministero e singole Agenzie abbia durata triennale, con aggiornamenti annuali.

7. Si è espressamente previsto che il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da riorganizzare in modo che le relative funzioni consultive, possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

Coerentemente con tale previsione, in attesa della disciplina regolamentare, sono state apportate a tale Servizio opportune modifiche al fine di: a) prendere atto della nuova collocazione del Servizio, non più compreso tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; b) tenere conto della circostanza che l'attività consultiva del Servizio deve concernere tutte le materie rientranti nelle competenze del Ministero; c) adeguare la durata degli incarichi alla nuova disciplina dettata dalla legge n. 146 del 2002; d) assicurare la necessaria riservatezza degli elaborati redatti dagli esperti; e) accogliere l'osservazione della Commissione che ha segnalato l'opportunità di introdurre norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e

le incompatibilità, previste per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002.

8. Vanno anche segnalate le seguenti modifiche, pure suggerite dalla Commissione parlamentare:

- l'attribuzione al Dipartimento del Tesoro di competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta, ferme le competenze del Ministero dell'interno;
- l'istituzione di un apposito organismo, costituito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza della regolarità dell'esercizio dei giochi e ad esprimere pareri anche finalizzati alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa;
- la previsione che il Ministero continui a svolgere le funzioni già espletate dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica;
- la previsione che, con il regolamento di organizzazione, nel procedere alla ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti, si possa disporre la soppressione di quelli inutili.

9. In sede di adozione del regolamento di organizzazione si terrà conto delle restanti osservazioni svolte dalla Commissione parlamentare, concernenti, in particolare:

- la ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero, valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
- la razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;
- la maggiore efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali.

Per quanto riguarda la necessità di favorire la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti, essa potrà essere attuata in via amministrativa, anche dopo l'emanazione del regolamento di organizzazione.

Quanto alla necessità di fornire chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di alcuni posti di funzione dirigenziale in rapporti di lavoro o di consulenza, va segnalato che trattasi della possibilità, estremamente limitata in termini quantitativi, che, in luogo del conferimento di incarichi dirigenziali, si proceda, con le corrispondenti risorse finanziarie, alla stipula di contratti di consulenza, necessari per fare fronte alla vastità e complessità di questioni, giuridiche, economiche e finanziarie che la struttura ministeriale si trova quotidianamente a dover affrontare. In via transitoria tale trasformazione, prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, può essere anticipata dalla possibilità che sia conferito un numero limitatissimo di incarichi di consulenza, a fronte dei quali, per assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente, verranno resi indisponibili incarichi dirigenziali.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### *1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate dalla necessità di intervenire nella materia disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, è stata attuata la riforma dell'apparato centrale dello Stato prevedendo, tra l'altro, una riorganizzazione di tutti i ministeri e gli organismi collegati agli stessi.

#### *2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione*

Non si riscontrano nella materia de qua precedenti norme di delegificazione.

La materia oggetto di intervento è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con il quale è stato definito il quadro organizzativo e istituzionale di tutte le amministrazioni dello Stato incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, quale risulta dall'accorpamento dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Con il predisposto provvedimento si è ritenuto necessario intervenire sull'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, al fine di una migliore razionalizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero stesso, adeguandole al nuovo quadro ordinamentale ed alle accresciute esigenze di verifica e monitoraggio della finanza pubblica, ribadite dal decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002 nonché dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002.

L'innovazione alla normativa vigente si giustifica in relazione all'esigenza di procedere ad una più esaustiva esplicitazione delle funzioni esercitate dalle articolazioni Dipartimentali del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre strutture operanti nell'ambito dello stesso.

Il provvedimento demanda, poi, al regolamento, di cui all'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze nonché il riassetto degli organismi operanti nell'ambito del Ministero stesso.

#### *3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questione rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

*5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

**B) Valutazione dell'impatto amministrativo**

*1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

In ordine alla ricognizione degli obiettivi del provvedimento, si rinvia, per una descrizione analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa. Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento dei predetti obiettivi, si evidenzia che il presente decreto prevede all'articolo 2 l'emanazione, nel termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988.

*2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione.

*3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti*

Trattasi di provvedimento finalizzato, come già posto in evidenza, ad una riorganizzazione delle competenze nell'ambito delle nuove articolazioni del Ministero e degli organismi ad esso collegati. Nel rinviare per il dettaglio delle motivazioni e delle modalità dell'operazione a quanto riportato nella relazione illustrativa, si ribadisce che la stessa è necessaria, al fine di adeguarla al nuovo quadro ordinamentale e normativo sopra precisato.

*4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici*

L'approvazione del presente decreto non comporterà oneri di tal genere a carico di alcuno.

### C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolato, risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, formulando ogni articolo in modo tale da recare modifiche a corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 300 del 1999.

- 4) *Valutazione della opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento*

Per le motivazioni di cui al precedente punto, non si è ravvisata tale opportunità.

- 5) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nessuna delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento ha effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.



## SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*, né giudizi di costituzionalità in corso

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.



## RELAZIONE TECNICA

Art. 1 - Prevede sostanzialmente una diversa organizzazione e gestione delle attuali risorse umane e strumentali senza incrementi di uffici e di personale e quindi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2 - Rinvia ad un successivo regolamento la revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trattasi di norma programmatica dalla quale non possono scaturire spese aggiuntive.

Art. 3 - Reca disposizioni transitorie che, in considerazione delle prioritarie esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anticipano il contenuto di talune norme dell'emanando regolamento.

In particolare si precisa che, in relazione al conferimento di incarichi di consulenza, vengono resi indisponibili posti di funzioni dirigenziali equivalenti sul piano finanziario, comunque in numero non superiore a 15, per assicurare in ogni caso l'invarianza della spesa.

Per quanto riguarda, poi, la revisione degli assetti organizzativi degli uffici centrali di bilancio si fa presente che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto a fronte delle nuove funzioni dirigenziali di prima fascia (n. 7) vengono ridotti n. 12 posti di funzioni dirigenziali della stessa fascia presso i dipartimenti provinciali, fermo restando il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero.

## Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.246;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: "gestione del debito pubblico", sono inserite le seguenti: "; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato"; prima delle parole "alla gestione di partecipazioni" è soppressa la congiunzione "e"; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;";

1.2) alla lettera b), in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono inserite le seguenti: ",ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle Ragionerie provinciali dello Stato;";

1.3) alla lettera d) sono soppresse le parole: "patrimonio dello Stato,";

1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera: "e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.";

b) all'articolo 25:

1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.";

c) all'articolo 59, comma 2, le parole: "stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario";

d) le parole "comitato direttivo" negli articoli dal 60 al 73 sono sostituite dalle seguenti parole: "comitato di gestione";

e) all'articolo 60:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci";

2) al comma 3 dopo le parole: "sui risultati" sono inserite le seguenti parole: "e quanto previsto dal comma 2";

f) all'articolo 61, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.";

g) all'articolo 62:

1) al comma 1 dopo le parole: "di altre agenzie," sono aggiunte le seguenti parole: "amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,";

2) al comma 2, dopo le parole: "entrate erariali o locali", sono inserite le seguenti: ",entrate anche di natura extratributaria," ; dopo le parole: "con gli enti impositori", sono inserite le seguenti: " o con gli enti creditori";

h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: "sui consumi," sono aggiunte le seguenti parole: " escluse quelle sui tabacchi lavorati,";

i) all'articolo 65:

1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale."

l) all'articolo 66, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.";

m) all'articolo 67:

1) al comma 2 le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. ";

3) al secondo periodo del comma 4 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente parola: "tre";

n) all'art. 73, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni

della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate”.

- o) all'articolo 74, comma 4, le parole: “dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 4 disciplina”.

## Articolo 2

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto nonché dall'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
- b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;
- c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione degli organismi inutili;
- d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.

**Art. 3**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto:

- a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;
- b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro - le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute, nonché l'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modifiche, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;
- c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario è integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso è gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non più di una volta, è stabilita in tre anni. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in

carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei dipartimenti del Ministero ed i direttori delle agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da duecento a cento;

- e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita;
- f) della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
- g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. I compensi in favore dei componenti della Commissione sono determinati con decreto dirigenziale.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie decorre dalla data in cui le agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. All'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero della pubblica istruzione", sono aggiunte le seguenti: " e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime".

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, i nuovi regolamenti di contabilità e di amministrazione, da approvare con le modalità previste dall'articolo 60, comma 2.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tal caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LA RIFORMA AMMINISTRATIVA

Il Presidente

Roma, 14 maggio 2003

**SCHEMA DI PARERE**  
**(estensore sen. CIRAMI)**

*Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)*

(Trasmesso alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 4 marzo 2003)

La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla 1<sup>a</sup>, dalla 5<sup>a</sup> e dalla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

condizionato alla introduzione delle seguenti modifiche.

1. Tenuto conto del diverso rapporto - rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane - con le materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria, appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato. In ogni caso la predetta trasformazione in ente pubblico economico deve essere esclusa per le agenzie fiscali, delle dogane e delle entrate. L'Agenzia del territorio, inoltre, potrà essere trasformata in ente pubblico economico esclusivamente nel rispetto delle norme concernenti il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi - in particolare quelli relativi al catasto - dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni - che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti - per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta "è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il Ministro dell'economia e delle finanze può istituire apposita struttura per utilizzare in modo ottimale i proventi derivanti dai predetti beni confiscati in conformità alle finalità disposte dalla vigente normativa. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 67, comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione."

Inoltre, l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la prima delle quali - corrispondente sostanzialmente al testo vigente - si applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La seconda fattispecie, invece, corrisponde alla disposizione del testo proposto dal Governo riducendo peraltro il termine da 60 a 45 giorni.

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Ministro della pubblica istruzione" sono aggiunte le parole "e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime". Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti dotati di autonomia gestionale e organizzativa.

3. All'articolo 67, comma 3, dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: "designati dal direttore dell'Agenzia stessa": infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo collegiale la previa individuazione - da



parte dei direttori di ciascuna Agenzia – di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga i componenti del comitato. Il Ministro, inoltre, nomina componenti del comitato di gestione altri esperti in numero non superiore a due.

4. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. La durata prevista per la convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.

6. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da ristrutturare in modo che le relative funzioni consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

La Commissione, inoltre, osserva l'opportunità di:

- modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;

- una ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti, prevedendo la soppressione di quelli inutili ovvero che, in sede di riordino degli altri, si adotti una disciplina omogenea anche in tema di rinnovo della nomina dei componenti, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

- invarianza della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente;

- ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;

- razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;



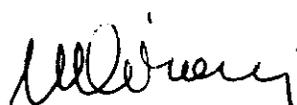
- maggiore efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura unitaria di gestione o un ufficio dedicato;

- norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e le incompatibilità, previste per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002;

- norme che attribuiscono al Dipartimento Generale del Tesoro competenze in ordine alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta;

- un apposito organismo, costituito presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che, con imparzialità, sia deputato alla vigilanza della regolarità dell'esercizio dei giochi e alla risoluzione delle contestazioni in via amministrativa;

- una disciplina dell'organo o degli uffici competenti a svolgere le funzioni già espletate dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica.

  
(sen. Melchiorre Cirami)